

CAMERA DEI DEPUTATI N. 123

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLONI, CILIBERTI, AGRUSTI, AZZOLINI, BERTOLI,
BORRI, FRONZA CREPAZ, MATULLI, BOTTA, MAZZUCONI**

Norme quadro in materia di speleologia

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La speleologia in generale e gli speleologi in particolare attendono da anni una legge che nel proteggere le aree carsiche e nel regolamentare il loro utilizzo protegga e regolamenti anche l'attività speleologica.

Recentemente poi anche il mondo scientifico e quello politico si sono resi conto dell'importanza della conoscenza delle aree carsiche: circa il 27 per cento della superficie italiana è caratterizzata dall'affioramento di terreni carsificabili e carsificati e quasi il 60 per cento delle acque che beviamo o utilizziamo industrialmente provengono direttamente o indirettamente da acquiferi carsici.

Ecco che questa proposta, che volutamente non vuole essere di parte, non vuole cioè comprimere alcuna attività (ad esempio, non viene toccato il problema delle « guide speleologiche », la libertà di azione dei gruppi grotte od altro), cerca di

raccogliere le istanze provenienti dal mondo scientifico e non, anche rilevando che sempre più spesso le regioni attivano propri strumenti legislativi a sostegno dell'attività speleologica e di conoscenza dei territori carsici.

Si propone in particolare l'istituzione ufficiale dei catasti regionali e di un Catasto nazionale delle aree carsiche e delle grotte, nonché l'istituzione di alcune commissioni che siano in grado da un lato di tutelare l'attività speleologica, dall'altro di promuoverla, da un altro ancora di tutelare le cavità e le aree particolari.

Per quanto riguarda l'ubicazione dei singoli catasti, quelli regionali naturalmente potranno essere dalle regioni posizionati ovunque sia più pratico, mentre la sede di quello nazionale è fissata dal Ministro dell'ambiente sentito il Comitato tecnico nazionale.

Per quanto riguarda le altre norme della presente proposta di legge si precisa:

all'articolo 2 la definizione delle aree e dei fenomeni è sufficientemente generica ma altrettanto esatta da incontrare un generale consenso;

all'articolo 3 la proprietà delle grotte non viene messa in discussione, ma si fa in modo tale che l'accesso sia comunque possibile (tramite passi ufficiali ma semplici);

all'articolo 4, data l'importanza delle aree carsiche, queste sono vincolate senza

entrare in conflitto con la legislazione vigente;

all'articolo 5 e seguenti si propone una serie di competenze nazionali e si confermano le competenze regionali, anche con l'istituzione di commissioni;

all'articolo 9 si propongono le tipologie minime di tutela.

Onorevoli colleghi, per le ragioni susposte si confida in una positiva valutazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta norme e principi generali per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche e dei fenomeni carsici e per l'incremento degli studi e delle ricerche speleologiche. L'attività speleologica è libera e non soggetta a vincoli di natura amministrativa.

ART. 2.

*(Definizione delle aree
e dei fenomeni carsici).*

1. Ai sensi della presente legge:

a) sono definite « aree carsiche » le aree costituite da rocce composte prevalentemente da elementi solubili agli agenti meteorici, quali le rocce carbonatiche e le evaporitiche;

b) sono definiti « fenomeni carsici » le forme superficiali e profonde generate dai fenomeni di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica delle rocce da parte di acque e, per estensione, anche i fenomeni profondi noti come « grotte laviche ».

2. L'accesso ai fenomeni carsici profondi, di seguito definiti genericamente « grotte », è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui si aprono i loro ingressi.

ART. 3.

(Regime di proprietà).

1. Le grotte appartengono ai proprietari dei terreni sovrastanti, fatta eccezione per i casi in cui siano attraversate da corsi d'acqua.

2. Viene fatta eccezione per le grotte site nei territori soggetti all'Istituto Tavolare. In tali casi le grotte acquistate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono di proprietà del proprietario dell'ingresso.

3. I proprietari dei terreni in cui si trovano i fenomeni carsici ipogei di cui alla presente legge hanno la facoltà di impedire l'accesso agli stessi a chiunque, purché ne abbiano data comunicazione scritta e motivata al catasto regionale; non potrà peraltro essere negato l'accesso ai tecnici incaricati ufficialmente dal Comitato tecnico speleologico regionale di controlli o studi.

4. Le regioni possono, su proposta delle Sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, e previo accordo con i comuni, espropriare ai fini conservativi grotte che contengano depositi archeologici o bellezze naturali particolari.

ART. 4.

(Principi generali di tutela).

1. Le aree carsiche ed i fenomeni carsici di cui all'articolo 2 sono soggetti a particolare vincolo di tutela urbanistica ed ambientale nel quale siano previsti:

a) il divieto di scarichi di rifiuti solidi e liquidi, tanto in superficie che in profondità;

b) i controlli sulle modifiche, anche con movimenti in positivo o in negativo di materiali, delle morfologie carsiche esistenti;

c) i controlli sugli utilizzi a fini economici dei fenomeni carsici profondi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono effettuate le perimetrazioni catastali delle aree vincolate onde pervenire alla definizione del Catasto nazionale delle aree carsiche e del Catasto nazionale dei fenomeni carsici profondi (Catasto delle grotte), quali elementi costitutivi del sistema conoscitivo ed informativo speleologico nazionale.

3. Al fine di assicurare la conservazione di fenomeni sotterranei di particolare interesse, è istituito il Catasto delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali nel quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumono specificità per la rilevanza e la rarità dei fenomeni espressi e in quanto tali formano oggetto di protezione integrale da parte delle regioni a norma dell'articolo 7.

ART. 5.

(Competenze del Ministero dell'ambiente).

1. Il Ministero dell'ambiente cura:

a) l'istituzione e la gestione del Catasto nazionale delle grotte, del Catasto nazionale delle aree carsiche e del Catasto delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali, anche mediante convenzione con la Società speleologica italiana;

b) la tenuta di un centro di documentazione;

c) la concessione di contributi per convegni, studi scientifici e ricerche sulla speleologia a carattere nazionale ed internazionale;

d) la concessione di contributi alle associazioni nazionali di speleologia per progetti di conoscenza e divulgazione scientifica relativi alle aree ed ai fenomeni di cui agli articoli precedenti;

e) l'istituzione dell'albo nazionale, articolato su base regionale, delle associazioni e dei gruppi operanti nel campo della ricerca speleologica;

f) l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti regionali di vincolo speciale o di deroga agli stessi di cui all'articolo 7.

2. Il Ministero dell'ambiente svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento ai fini:

a) dell'emanazione da parte delle regioni di norme di applicazione della presente legge;

b) della predisposizione da parte delle regioni di un proprio catasto delle grotte e di un proprio catasto delle aree carsiche, quali elementi costitutivi del sistema conoscitivo ed informativo speleologico regionale e quali supporti di base dei catasti nazionali;

c) della tenuta presso le regioni di un proprio catasto delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali;

d) dell'effettivo esercizio da parte delle regioni dell'attività di vigilanza, ispettiva e di controllo dell'osservanza delle norme di tutela previste dalla presente legge.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.

4. La sede del Catasto nazionale è fissata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico speleologico nazionale.

ART. 6.

(Comitato tecnico speleologico nazionale).

1. Il Ministro dell'ambiente istituisce, con proprio decreto, il Comitato tecnico speleologico nazionale per la tutela e la valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2. Il Comitato è organo di consulenza scientifica del Ministro dell'ambiente e svolge compiti di coordinamento scientifico anche per conto delle regioni che ne facciano richiesta. Il Comitato predispone, in accordo con il Ministro dell'ambiente, studi, memorie e documenti utili allo svolgimento dei compiti del Ministero; svolge attività editoriali scientifiche; concede borse di studio in Italia ed all'estero in favore di giovani laureati orientati alle attività di ricerca scientifica inerenti la carsologia; tiene un collegamento scientifico con università ed enti di ricerca italiani e stranieri.

2. Il Comitato può svolgere, in accordo con il Ministro dell'ambiente, alcuni dei suoi compiti attraverso apposite convenzioni con enti o associazioni particolarmente qualificati nel campo speleologico e

scientifico o con l'attivazione, per periodi determinati, di appositi sottocomitati.

3. Il Comitato ha un regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni, ed è composto da 9 membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di cui:

a) due esperti designati dal Ministro dell'ambiente;

b) un esperto designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

d) due esperti designati dal Club alpino italiano;

e) due esperti designati dalla Società speleologica italiana;

f) un esperto designato dal Consiglio universitario nazionale.

5. Il Comitato è presieduto da uno dei suoi membri, su designazione degli stessi e nominato dal Ministro dell'ambiente.

ART. 7.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni favoriscono, nel quadro di programmati interventi, l'attività speleologica di enti, associazioni e gruppi speleologici anche reinvestendo parte dei proventi conseguiti attraverso le attività legate allo sfruttamento delle grotte. La fruizione a fini economici ed economico-turistici degli ambienti ipogei di particolare importanza è vincolata da apposita concessione regionale.

2. Le regioni emanano norme di attuazione della presente legge con la finalità di:

a) istituire il catasto regionale delle grotte, curarne la gestione, l'implementazione e la fruizione;

b) istituire il catasto regionale delle aree carsiche, curarne la gestione e la fruizione;

c) istituire il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali, curarne la gestione e implementazione al fine di inserire quali varianti agli strumenti urbanistici la tutela e l'uso delle aree e delle grotte soggette a vincoli speciali. La gestione dei catasti può essere affidata, tramite opportune convenzioni, a gruppi speleologici o istituti o società che diano le opportune garanzie; con cadenza annuale i catasti regionali inviano gli aggiornamenti al Catasto nazionale;

d) attuare un regime di salvaguardia e di valorizzazione scientifica e turistica delle aree e dei fenomeni carsici di cui alla presente legge, anche disciplinando, mediante opportuni vincoli, le attività turistiche e di sfruttamento economico connesse a fenomeni carsici;

e) autorizzare amministrativamente lo sfruttamento delle grotte;

f) tenere un albo dei gruppi speleologici regolarmente costituiti ed aventi sede nella regione, definendo nel contempo le modalità di iscrizione e di permanenza nell'albo; gli albi regionali concorrono a costituire l'albo nazionale di cui all'articolo 5;

g) promuovere lo sviluppo delle ricerche speleologiche anche con contributi alle associazioni e ai gruppi speleologici della regione regolarmente iscritti all'albo;

h) definire le sanzioni di carattere pecuniario per i trasgressori dei vincoli di tutela dei beni di cui alla presente legge;

i) integrare le norme di salvaguardia e tutela, emanare provvedimenti di vincolo speciale, controllare l'osservanza delle norme di tutela, concedere deroghe alle stesse, richiedere finanziamenti, giustificare il proprio operato a fronte dei ricorsi presentati contro i provvedimenti di vincolo.

ART. 8.

(Comitati tecnici speleologici regionali).

1. In ogni regione è istituito un Comitato tecnico speleologico regionale con il compito di svolgere consulenza legislativa nei confronti della regione nel campo della speleologia, nonché di proporre l'esecuzione di particolari indagini nel settore, di vagliare le proposte di « vincolo speciale » e di deroga alle normative generali, di esprimere parere sull'apertura di nuove grotte turistiche, di nuove stazioni di ricerca ipogee e di grotte comunque utilizzate mediante modificazioni ed interventi, di fare proposte sull'utilizzo dei fondi regionali destinati alla speleologia, con particolare riguardo all'esame preventivo di programmi, di studi e di attività promozionali e scientifiche per i quali sia stato richiesto il finanziamento pubblico.

2. Il Comitato tecnico speleologico regionale è istituito con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica tre anni, esplica la sua attività in base ad un regolamento emanato dalla regione ed è formato da almeno nove membri, tra i quali viene eletto il presidente, così ripartiti:

a) tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;

b) un esperto designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

c) due rappresentanti dei gruppi speleologici della regione iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 7;

d) due esperti designati dal Consiglio universitario nazionale;

e) un rappresentante designato congiuntamente dalla Società speleologica italiana e dal Club alpino italiano.

ART. 9.

(Provvedimenti di tutela).

1. Le regioni emanano con decreto del presidente della giunta, in applicazione

dell'articolo 4, provvedimenti di salvaguardia e tutela urbanistica ed ambientale delle aree e dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2.

2. I decreti sono emanati entro un anno dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, provvede il Ministro dell'ambiente, su parere del Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'articolo 6.

4. Le concessioni per l'utilizzo delle grotte ai fini scientifici, turistici, turistico-economici, sanitari, sono emesse, sentito il parere del Comitato tecnico speleologico regionale, sulla base di un piano di interventi sull'ambiente ipogeo che tenga conto delle condizioni originarie e dell'impatto sull'ambiente delle forme di utilizzo.